



COMUNE DI SPILINGA

Provincia di Vibo Valentia

Sede: Piazza Italia, 89864 Spilinga (VV)

Tel. 0963/65517 - fax 0963/605802- www.comunespilinga.it

Prot. N. 1806

ORDINANZA N. 30

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO : Misure di prevenzione incendi in aree e terreni privati e pubblici anno 2020.

CONSIDERATO:

CHE la mancata pulizia da sterpaglie di terreni di proprietà pubblica o privata, in particolare di quelli prossimi alle aree urbane, di alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura o loro pertinenze, comporta un alto pericolo di incendi, con grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo ed agricolo;

CHE nella stagione estiva i terreni incolti, per le particolari condizioni meteorologiche, sono spesso interessati da fenomeni di combustione ed incendi, che possono facilmente estendersi in attigue aree boscate sottoposte a tutela, terreni normalmente coltivati e strutture antropizzate di varia natura;

CHE come verificatosi negli scorsi anni, parte del territorio comunale è stato più volte oggetto di incendi anche nelle immediate vicinanze dei centri abitati;

CONSIDERATO, altresì, che gli incendi per intensità ed estensione, danneggiano gravemente il patrimonio naturalistico di flora e fauna presente nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile;

ACCERTATO che le condizioni sopra descritte, in particolar modo la presenza di sterpaglia secca, con l'avvento della stagione estiva possono costituire l'elemento scatenante l'innesco e la propagazione di incendi di interfaccia;

RAVVISATO lo stato di pericolo per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal 01 giugno al 30 settembre 2020 e la necessità di emanare provvedimenti per evitare tali rischi che possono arrecare gravi pregiudizi alla viabilità e alla pubblica e privata incolumità;

RITENUTO, allo scopo, di adottare apposita ordinanza per l'eliminazione di situazioni di potenziale pericolo, quali la mancata pulizia di sterpaglie di terreni di proprietà pubblica e privata in prossimità dei centri abitati e delle strade;

VISTA la Legge Regionale 22.12.2017 n. 51 - Norme di attuazione della legge 21.11.2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la nota Protocollo Generale - SIAR n. 196150 del 15/06/2020 dalla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza U.O.A "Politiche della Montagna, Forestazione e difesa del suolo" acquisita agli atti del Comune tramite PEC con prot. n. 1785 del 19/06/2020 del Piano AIB anno 2020;

VISTA la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" contenente attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi la quale è finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, così come previsto dall'art.117 della Costituzione;

VISTA le disposizioni dell' O.P.C.M. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

VISTO D.M. 20/12/2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 il 26/02/2002 con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale del 12/10/2012 n. 45 (BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012) contenente le disposizioni sulla gestione, tutela, e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;

VISTA la Legge n. 394 del 06/12/1991 - "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il Capo III "Prevenzione Incendi" del D.Lgs.vo n. 139 del 08.03.2006 - Funzioni e Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 "Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile";

VISTI gli art. 192 e art. 255 del D.Lgs.vo n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO l' art. 29 "Piantagioni e Siepi" del Nuovo Codice della Strada D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992

VISTI gli art. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTO il vigente Codice Civile;

VISTO il D.L. 14/2017 convertito in Legge n. 48 il 17.04.2017;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

Con decorrenza immediata e per ogni volta che si rende necessario e comunque fino al 31 dicembre 2020, per i singoli privati, gli Enti Pubblici e Privati in qualità di:

- Proprietari e/o conduttori di aree agricole, terreni incolti, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- Detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di linee ferroviarie e stradali, di elettrodi, di strade comunali, vicinali, provinciali;
- Responsabili di cantieri edili e stradali;
- Amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- Proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere edificate
- di ottemperare a quanto prescritto dalla Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51, con gli articoli di seguito indicati.

Art. 7 (Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 giugno di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.

Art. 9 (Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 11 (Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali)

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'insacco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'insacco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

E' FATTO OBBLIGO

1. A ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione dei fondi o aree di pertinenza, tenendole sempre sgombre da materiale putrescibile, ristagni d'acqua, detriti, rifiuti, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sfalci e potature;

2. Ai soggetti sopra citati, di provvedere a proprie spese e cure ad eseguire sulle proprie aree o fondi, trattamenti di disinfezione e sanificazione da zanzare, insetti di natura varia, roditori, serpenti e infestanti;

3. Di effettuare interventi di pulitura da sterpaglia secca in tutte quelle aree a ridosso di abitazioni o altre attività antropiche ove insistono serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili;

4. Ai proprietari e conduttori di fondi a ridosso di strade e marciapiedi, onde evitare disagi e pericoli al traffico veicolare e al transito dei pedoni, di tenere regolate le siepi vive, tagliare i rami che protendono in modo da non restringere o danneggiare l'area di transito;

5. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e diserbo delle aree incolte dovranno essere

adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente, con divieto d'abbandono sia all'interno del terreno ripulito che al di fuori dello stesso, in particolare nelle cunette stradali, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

E' FATTO DIVIETO

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- fumare e compiere tutte quelle attività che possono generare un incendio.

Estensione degli obblighi e dei divieti:

Tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel citato dispositivo, qualora le aree fossero intestate a più proprietari, saranno a carico degli stessi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i proprietari. Tali obblighi e i divieti fanno altresì carico nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi, (o ai tutori degli stessi), di proprietari non più viventi, ai nuovi proprietari, nonché ai legali rappresentanti di società cooperative etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;

Procedimento Amministrativo di Diffida:

Qualora venisse accertata dagli organi preposti, l'inosservanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale verificherà l'ottemperanza o meno della stessa.

Le Forze dell'Ordine, sono pregate di vigilare sulla corretta osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi perseguendo i trasgressori a termini di legge.

- In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Calabria nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

INVITA

Tutti i cittadini e/o turisti a collaborare nelle attività di segnalazione di incendi o di condizioni favorevoli allo sviluppo dei medesimi, siano essi rilevati in zone urbane, periferiche, campagne, zone alberate, parchi e boschi, dando immediata comunicazione alle seguenti autorità :

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: mediante il numero "115"
- Protezione Civile Servizio Anti Incendio Boschivo (AIB) : TEL. Numero Verde 800 496 496
- Carabinieri Forestali dello Stato: mediante il numero "1515"
- Carabinieri : mediante il numero "112";

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Spilinga.

La presente Ordinanza viene trasmessa :

- Alla Prefettura di Vibo Valentia;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Spilinga;
- Al Gruppo Forestale Carabinieri di Mongiana;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza;
- Alla Regione Calabria U.O.A. Protezione Civile;
- A Calabria Verde - Soup;
- Alla Provincia di Vibo Valentia;
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vibo Valentia;
- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori di Vibo Valentia;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia;
- Collegio Provinciale Geometri di Vibo Valentia.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Spilinga, li 23/06/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rosa Maria Luzza*

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 39/1993